



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 04/11/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 17/12/2019, integrato con un successivo reclamo in data 03/02/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, decorrente dal 01/04/2014 ed estinto anticipatamente in data 31/01/2018, dopo il pagamento di 46 rate sulle 120 complessive; ha dato atto che l'intermediario resistente ha riconosciuto l'importo di € 673,53 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non maturati in seguito alla ricezione dei due reclami, specificando che tale rimborso non soddisfa interamente la sua pretesa. Ha pertanto chiesto in via principale il rimborso di tutti gli oneri non maturati calcolati secondo il criterio del *pro rata temporis* che vengono così delineati: € 1.590,44 a titolo di "interessi"; € 415,92 a titolo di "commissioni [nome intermediario] per il perfezionamento del finanziamento"; € 1.945,46 a titolo di "provvigioni intermediario del credito"; € 325,20 a titolo di "premio assicurazione vita più assicurazione impiego". In via subordinata il rimborso degli oneri non maturati con criterio misto (recurring/curva interessi), così dettagliato: € 1.590,44 a titolo di "interessi," € 278,49 a titolo di "commissioni [nome intermediario] per il perfezionamento del finanziamento"; € 1.303,56 a titolo di "provvigioni intermediario del credito"; € 325,20 a titolo di "premio assicurazione vita più assicurazione impiego". Ha inoltre domandato la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo.



Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha rappresentato che il modulo del contratto oggetto di ricorso è riconosciuto dall'ABF e dal Giudice Ordinario come conforme alla Legge; ha eccepito la manifesta infondatezza della richiesta di rimborso degli interessi corrispettivi non maturati sulla base del criterio *pro rata temporis*, data la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente (cfr. Modulo SECCI sezione 2). Inoltre, parte ricorrente ha pagato solo gli interessi relativi alle 46 rate scadute al momento dell'estinzione anticipata. Dal calcolo del debito residuo, infatti, sono stati decurtati tutti gli interessi sulle rate future, quindi non maturati, correttamente indicati in complessivi € 3.231,11, corrispondenti all'ammontare totale delle quote interessi relative alle 74 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese; ha affermato che l'unica voce di cui spettava la restituzione in favore di parte ricorrente fosse quella relativa alle commissioni a [nome intermediario] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (sezione 2, lett. b) del Modulo SECCI); ha svolto considerazioni sulla non spettanza del rimborso dei costi/oneri *up front*, in quanto tali voci si riferiscono alla fase preliminare (prestazioni relative alla fase di trattativa e formazione del contratto (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4); ha svolto considerazioni sulla interpretazione della sentenza Lexitor della CGUE e sulla impossibilità delle direttive europee di spiegare efficacia orizzontale nei rapporti tra privati; ha dichiarato che la tesi del Collegio di Coordinamento giungerebbe a conseguenze paradossali; ha affermato di aver già provveduto a rimborsare quanto dovuto (sia a titolo di commissioni [nome intermediario] di cui alla sez. 2, lett. b) del SECCI, sia relativamente agli oneri assicurativi) secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice (cfr. all. 7 ctd), in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione (cfr. all. 8 ctd), ex ante portate a conoscenza del cliente; ha citato e allegato precedenti giurisprudenziali ad esso favorevoli; ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e di tutte le domande con esso avanzate.

In data 18/08/2020 parte ricorrente ha presentato le proprie repliche con le quali si è limitata a insistere sull'accoglimento del ricorso, confermando nuovamente la ricezione dell'assegno dell'importo di € 673,53.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 46 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui risultano abbuonati € 3.231,11 a titolo di interessi corrispettivi non maturati (sui € 7.818,74 complessivamente previsti) ed € 415,92 a titolo di "rimborso commissione attiva".

Con riferimento alla richiesta di retrocessione degli interessi sulla base del criterio lineare *pro-rata temporis*, il Collegio ritiene quanto segue. Parte ricorrente ha formulato la propria pretesa facendo affidamento su quanto previsto dal modulo SECCI per il caso dell'anticipata estinzione del finanziamento. Tuttavia, sul punto, la relativa clausola risulta ambigua e quindi deve applicarsi il criterio *pro rata temporis*, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), infatti nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento siano calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese. Per quanto attiene alle "commissioni per il perfezionamento – lett. A" e le "provvigioni intermediario – lett C", entrambe sono da ricondurre alla tipologia degli oneri *up front*. In relazione alla



restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio. Circa la restituzione degli oneri assicurativi, il contratto incorpora validamente i criteri di restituzione relativi agli oneri relativi al rischio impiego e al rischio decesso, e pertanto rispetto ad essi trova applicazione il criterio contrattuale.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante la seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	61,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	41,32%

rate pagate	46	rate residue	74	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				7.818,74	Recurring	61,67%	4.821,56	3.231,11	1.590,45
Comm. per il perfezionamento - lett. A				673,98	Upfront	41,32%	278,50		278,50
Provvigioni intermediario - lett. C				3.154,80	Upfront	1,32%	1.303,61		1.303,61
Premio assicurazione vita e impiego				1.619,56	Criterio contrattuale	***		673,53	
Totale				13.267,08					3.172,56

L'importo come sopra calcolato (€ 3.172,56) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente che in via principale ha calcolato i rimborsi applicando il criterio del pro rata per un importo complessivo di € 4.277,02; in via subordinata ha calcolato i rimborsi applicando il criterio misto per un totale di € 3.497,69, includendo però anche il rimborso del premio assicurativo. La parte ricorrente ha chiesto corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo fino al saldo, ed essi sono da corrispondere per questo periodo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.172,56, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA